

# MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## DECRETO 15 gennaio 2016

**Modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche. (16A01718)**

*(GU n.56 del 8-3-2016)*

Capo I

Esercizio cinematografico

### IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, con il quale viene recepita la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 25 maggio 2015 con il quale e' stato approvato il programma triennale relativo ai criteri per l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento per le industrie tecniche, nonche' degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Constatata la necessita' di rendere piu' efficace il sistema di sostegno alle sale cinematografiche, anche per adeguarlo al nuovo contesto economico e tecnologico;

Ravvisata la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1

## Oggetto

1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni (d'ora in avanti: decreto legislativo), nel presente decreto sono disciplinate le modalita' di intervento finanziario del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (d'ora in avanti: Ministero), per sostenere:

a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

b) la trasformazione delle sale esistenti in multisala mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

d) l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale cinematografiche;

e) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse.

2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a favore dei proprietari, non in forma imprenditoriale, di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalita', misure e condizioni fissate nel presente decreto:

a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria;

b) contributi in conto capitale.

3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.

4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Gli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere oggetto di finanziamento ministeriale solo qualora avvengano in aree geografiche individuate dal programma triennale predisposto dalla Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo.

6. Per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (d'ora in avanti: Ministro) l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo. Con successivo decreto del direttore generale cinema la predetta somma e' ripartita fra gli interventi di cui al comma 2, in base al numero ed al valore delle istanze pervenute per le due tipologie di intervento.

7. Le risorse annualmente disponibili per le esigenze dell'esercizio cinematografico, risultanti dai provvedimenti amministrativi connessi alla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguenti al decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo, comprensive di eventuali giacenze nei relativi

sottoconti del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo medesimo, vengono utilizzate per soddisfare, in ordine cronologico e, con riferimento al contributo in conto capitale, secondo le priorità individuate dall'art. 7, comma 4 del presente decreto, le istanze pervenute all'amministrazione.

8. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al precedente comma 6 determinino una consistenza del Fondo unico per lo spettacolo inferiore o superiore a quella sussistente all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o aumento in misura corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui al presente articolo.

Art. 2

### Contributi in conto interessi

1. Sono concessi contributi in conto interessi per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90% del costo dell'investimento.

2. Il contributo in conto interessi è concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario ad una percentuale pari al 30% del tasso stabilito nei contratti di mutuo e di locazione finanziaria, stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d).

a) realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

b) trasformazione delle sale esistenti in multisala mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

d) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.

3. Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, si terra' conto delle aree geografiche di intervento indicate per ciascuna regione dal programma triennale della Consulta territoriale.

4. L'interesse a carico del beneficiario è ridotto al 10% del tasso stabilito nei contratti di mutuo e di locazione finanziaria, stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria:

a) per le sale ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) in caso di trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

Per beneficiare della riduzione di cui al comma precedente, le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche, cui è destinato il contributo, devono impegnarsi, con apposito atto d'obbligo, a programmare, per il periodo di concessione del medesimo

contributo, almeno il 30%, ridotto al 20% per le monosale, di film riconosciuti di nazionalità italiana o europei.

5. Per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato e' consentito il concorso tra contributi in conto interessi e conto capitale per le sole imprese di esercizio e fermi restando i costi massimi ammissibili.

6. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria sia a tasso fisso che variabile, il tasso e' quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non puo' essere superiore al tasso di riferimento, fissato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data del pagamento.

7. Il contributo e' concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.

Art. 3

#### Parametri quantitativi del contributo in conto interessi

1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili:

a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a cento posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento posti, l'importo base e' incrementato di 130.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 1.550.000 euro;

b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non piu' in esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento posti, l'importo base e' incrementato di 60.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 930.000 euro;

c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, anche mediante contratti di locazione immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante dalla trasformazione di una o piu' sale o dalla trasformazione di immobili preesistenti, l'importo e' pari a 1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo base e' incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 6.200.000 euro. Ai fini della concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza non inferiore a cento posti;

d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'importo e' pari a 340.000 euro. Per ogni cento posti ulteriori rispetto al requisito minimo di cento posti del periodo precedente o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base

e' incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 675.000 euro.

2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono aumentati del 20 per cento e l'importo corrispondente all'acquisto non puo' superare la meta' dei costi medesimi cosi' incrementati. Gli importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1, lettere a), b) e d) sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilita' di utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, e' considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purché destinata, come prima utilizzazione, prevalentemente a sala o multisala cinematografica.

3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi, con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 1.

4. Le sale di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) con un costo massimo ammissibile di 130.000 euro.

5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi puo' essere concesso con riferimento ad una spesa massima di un milione di euro, esclusi gli eventuali lavori di adeguamento, per i quali puo' essere presentata autonoma domanda.

6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per le sale e le arene di cui al comma 3 del presente articolo, restano fermi i costi massimi ammissibili indicati nel medesimo comma.

7. I contributi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 200.000 euro e contratti di locazione finanziaria di importo non inferiore a 100.000 euro. Per le arene cinematografiche gli importi sono ridotti del 50 per cento.

8. Entro i massimali di spesa ammissibile, possono essere concessi, per il medesimo investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti di locazione finanziaria.

#### Art. 4

#### Domande di contributo conto interessi

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale cinema entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica.

2. Sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni finanziarie precedentemente stipulati.

3. Alla domanda sono allegate:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarita' dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio; per le sale delle comunita' ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attivita' al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria;

c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita;

d) atto d'obbligo relativo alla programmazione, di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.

#### Art. 5

#### Procedimento di assegnazione del contributo in conto interessi

1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il direttore generale cinema ne comunica all'interessato l'ammissibilita', ovvero, con provvedimento motivato, il rigetto.

3. Ove si renda necessario, il direttore generale cinema, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 e' sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Con successivo provvedimento il direttore generale delibera la concessione del contributo sugli interessi, determinandone la misura, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi da 6 a 8.

4. All'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, e' trasmessa la documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi, effettuato da una societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante. Le relative spese sono a carico del beneficiario.

#### Art. 6

#### Liquidazione del contributo in conto interessi

1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo.

2. Il contributo e' versato in corrispondenza delle singole rate di

mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono liquidati contestualmente al primo versamento.

3. Il contributo e' corrisposto al soggetto finanziatore in favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata.

4. Le previsioni contenute nel presente articolo si intendono subordinate alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 8.

Art. 7

### Contributi in conto capitale

1. Sono concessi contributi in conto capitale, in base al regime «de minimis» di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, per le seguenti attivita':

a) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti per le aree geografiche di intervento individuate dal programma triennale della Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche;

b) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti digitali, e servizi accessori alle sale;

c) riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse in tutti i comuni, con particolare riferimento a quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti e sprovvisti di sale e con comuni confinanti anch'essi privi di sale;

d) trasformazione in multisala di sale ubicate nei centri cittadini con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.

2. I contributi in conto capitale concessi per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono alternativi al contributo in conto interessi mentre quelli concessi per gli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d), possono essere cumulati con contributi in conto interessi, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, ed a condizione che le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche, cui e' destinato il contributo in conto capitale, si impegnino, con apposito atto d'obbligo, a programmare, per il periodo di concessione del medesimo contributo, almeno il 20%, ridotto al 10% per le monosale, di film riconosciuti di nazionalita' italiana o europea.

3. Nessun soggetto puo', comunque, beneficiare di un contributo che sia superiore al dieci per cento dello stanziamento annuale destinato ai contributi in conto capitale di cui all'art. 1, comma 6.

4. I contributi sono concessi tenendo conto delle seguenti prioritari di intervento, fino ad esaurimento dei fondi:

a) investimenti effettuati da tutte le imprese di esercizio per interventi di cui alla lettera c), comma 1, del presente articolo. Con riferimento a tali ultimi interventi saranno prioritariamente sostenuti quelli effettuati nei centri cittadini con popolazione fino a 10.000 abitanti e sprovvisti di sale e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) investimenti effettuati per interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 da parte di micro, piccole e medie imprese che siano

proprietarie o gestiscano circuiti inferiori a 60 schermi complessivi;

c) investimenti effettuati da tutte le altre imprese di esercizio per interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

5. Le risorse disponibili sono finalizzate in via prioritaria al soddisfacimento degli interventi di cui alla lettera a) del comma precedente e le eventuali risorse eccedenti sono finalizzate al soddisfacimento degli interventi di cui alla lettera b). Ulteriori eventuali risorse residue sono finalizzate al soddisfacimento degli interventi di cui alla lettera c). I contributi sono concessi purché i costi non siano inferiori a 10.000 euro. I contributi sono concessi in una misura pari al 40% dei costi sostenuti per un costo massimo ammissibile non superiore a 500.000 euro, per le tipologie di intervento di cui alle lettere a) e d) del comma 1 del presente articolo. Per le tipologie di intervento di cui alla lettera b), i contributi sono concessi in una misura pari al 30% dei costi sostenuti per un costo massimo ammissibile non superiore a 650.000 euro. Per le tipologie di intervento di cui alla lettera c), i contributi sono concessi in una misura pari al 30% dei costi sostenuti per un costo massimo ammissibile non superiore a 400.000 euro.

6. Nel caso in cui sia stata effettuata richiesta del beneficio previsto all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le aliquote percentuali di cui al comma precedente sono, per la parte di costo riferita agli interventi di digitalizzazione, ridotte della metà'.

7. Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di costo:

a) impianti di proiezione digitali, impianti di proiezione stereoscopica, impianti audio digitali, accessori dei suddetti impianti;

b) impianti di climatizzazione;

c) poltrone con larghezza minima di cm 58;

d) impianti e attrezzature di biglietteria automatica;

e) opere ed impianti destinati alla produzione di energia e al risparmio energetico.

8. I contributi in conto capitale sono cumulabili con le altre misure pubbliche di sostegno nei limiti previsti nei rispettivi regimi di aiuto

## Art. 8

### Domande di contributo in conto capitale

1. Le domande di contributo in conto capitale sono presentate alla Direzione generale cinema inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno in relazione agli interventi da terminare entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Per gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 7, il termine per la conclusione dei lavori è prorogato di un anno. Ove si renda necessario, la Direzione generale cinema, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria.

Alla domanda devono essere in ogni caso allegate:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente

attesta la titolarita' dell'esercizio e l'iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Direzione generale cinema ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le sale delle comunita' ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attivita' al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto, per l'intervento interessato, il beneficio di cui all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Tale dichiarazione va effettuata anche se negativa.

Art. 9

#### Procedimento di assegnazione del contributo in conto capitale

1. Tenuto conto dell'entita' delle risorse stanziare annualmente per la finalita' «contributi in conto capitale», secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, si procede all'assegnazione delle stesse secondo i criteri, contestualmente applicati, dell'ordine cronologico e del pieno soddisfacimento di ciascuna delle priorita' indicate nell'art. 7, comma 4, nella sequenza delle medesime ivi stabilite.

2. Con riferimento ad ogni singola priorita' presa in considerazione, l'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Direzione generale cinema comunica agli interessati, anche attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale, i beneficiari del contributo ed il suo ammontare, tenuto conto delle priorita' previste al comma 4 dell'art. 7 del presente decreto.

4. Entro sessanta giorni dal termine dei lavori, a pena di decadenza del contributo, i soggetti interessati fanno pervenire alla Direzione generale cinema un'istanza conclusiva di fine lavori, secondo le modalita' e la modulistica definite con decreto del direttore generale cinema, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 10

#### Modalita' tecniche di controllo e revoca dei contributi in conto interessi e in conto capitale

1. La Direzione generale cinema procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.

2. Con provvedimento del direttore generale cinema e' disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, aumentate degli interessi legali decorrenti

dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque:

a) in caso di presentazione di dichiarazione o di relativa documentazione non veritiera. In tal caso l'amministrazione esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico;

b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 4;

c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di concessione del medesimo. E' ammessa, per una sola volta, la proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze.

3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attivita' avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto di mutuo o di locazione finanziaria. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attivita' siano avvenuti entro tre anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario e' tenuto anche alla restituzione delle somme gia' percepite, aumentate degli interessi legali.

4. Il beneficiario del contributo in conto capitale decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attivita' avvenuti entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

## Capo II

### Industrie tecniche cinematografiche

#### Art. 12

#### Oggetto

1. In attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, a valere sulle risorse di cui all'art. 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo, eventualmente assegnate a tale scopo da parte del Ministro, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

2. Per industria tecnica cinematografica, si intende l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo, tra gli altri, ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ciascun esercizio finanziario e' stabilito, con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui

alla legge 30 aprile 1985, n. 163, l'ammontare di risorse per le domande presentate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo.

#### Art. 13

##### Domande per la concessione dei benefici

1. Per la concessione dei benefici previsti all'art. 12 del presente decreto, le imprese interessate presentano apposita domanda alla Direzione generale cinema, che provvede ad esaminarle entro i successivi sessanta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Ai fini della ricevibilita', le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, dalla quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la correntezza della sua attivita', ovvero dichiarazione sostitutiva in tal senso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 14, comma 1, lettere b), c) e d).

#### Art. 14

##### Ammissibilita' ai benefici

1. Sono ammesse ai benefici le imprese che all'atto della domanda abbiano i seguenti requisiti:

a) esercizio dell'attivita' di impresa da almeno tre anni;

b) partecipazione alla realizzazione tecnica, anche parziale, di almeno tre film;

c) regolare assolvimento degli obblighi di restituzione per i finanziamenti concessi o in corso di erogazione da parte dello Stato;

d) per i soli teatri di posa, conseguimento delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di agibilita' e sicurezza.

#### Art. 15

##### Determinazione dei benefici

1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato nel decreto del Ministro per le attivita' produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento puo' raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed e' concesso ad un tasso di interesse pari al 30

per cento del predetto tasso di riferimento.

2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti parametri di riferimento:

a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile e' pari a cinque milioni di euro;

b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile e' pari a 2.500.000 euro.

3. Il finanziamento e' concesso anche per l'acquisto dei beni strumentali individuati da apposito provvedimento del direttore generale cinema.

4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi, stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi ai beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica. Il tasso di riferimento e' quello indicato nel decreto del Ministro per le attivita' produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. I benefici sono revocati e le somme gia' erogate sono restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di riduzione del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il finanziamento.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 16

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Il presente decreto si applica alle istanze di contributo in conto capitale presentate a partire dal 1° gennaio 2015, coerentemente a quanto previsto nel decreto 7 aprile 2015, di sospensione dell'efficacia del decreto 8 febbraio 2013, recante «modalita' tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche».

In fase di prima applicazione del presente decreto, per i lavori terminati nel 2015, le istanze di richiesta di contributo devono essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione generale cinema del decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 9, comma 4, del presente decreto. Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione prevista nel citato decreto del direttore generale.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, a decorrere dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il presente decreto sostituisce integralmente il citato decreto ministeriale 8

febbraio 2013, recante «Modalita' tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche», che e', di conseguenza, abrogato.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 15 gennaio 2016

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2016  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.  
lavoro, n. 430

## **DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28**

**Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

*(GU n.29 del 5-2-2004)*

Vigente al: 6-2-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);

Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attivita' cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita'

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. Le attivita' cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale.

3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprieta' intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attivita' di studio e di ricerca nel settore cinematografico.

4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero":

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;

- b) accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;
- c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocita', d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
- d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.

3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie.

4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta significative qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari, nonché i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:

- a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;

- b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;

- c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

- d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.

8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non

inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.

10. Per sala della comunita' ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

#### Art. 3.

##### Imprese cinematografiche

1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attivita'. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi e' requisito essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale requisito non e' necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse e' determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attivita' delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:

- a) qualita' dei film realizzati;
- b) stabilita' dell'attivita', anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti;
- c) capacita' commerciale dimostrata.

3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

#### Art. 4.

##### Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche

1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta".

2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed e' composta dal Presidente del Centro

sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Citta'.

3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente:

a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;

b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;

c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3, lettere b), c) e d).

4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1.

5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5.

6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.

#### Art. 5.

##### Riconoscimento della nazionalita' italiana

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita' amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) autore della fotografia cinematografica italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;  
n) troupe italiana;  
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;  
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;  
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. E' riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).

5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.

7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.

#### Art. 6.

##### Coproduzioni

1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.

2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.

3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film.

4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.

5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme

alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, e' corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalita' italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.

8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

#### Art. 7.

##### Riconoscimento dell'interesse culturale

1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.

2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).

3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente puo' concedere deroghe per le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

#### Art. 8.

##### Commissione per la cinematografia

1. Presso il Ministero e' istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: "Commissione". La Commissione e' composta dalle seguenti sottocommissioni:

a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonche' all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8;

b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze

relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.

2. Le sottocommissioni svolgono l'attività di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;

b) valutazione della qualità tecnica del film;

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;

d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attività cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.

5. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicità definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonché la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.

Art. 9.

Film ammessi ai benefici

1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film che presentano qualita' culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti e' effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici già concessi.

2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, e' previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attivita' produttive, sono stabilite le relative modalita' tecniche di attuazione.

Art. 10.

Incentivi alla produzione

1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.

3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e' articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: "SIAE", ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione.

5. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.

#### Art. 11.

##### Liquidazione degli incentivi alla produzione

1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto, e' liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorità amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalita' tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo e' subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca nazionale.

2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 e' liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di detta percentuale e' definita nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, e' liquidato nei termini e con le modalita' di cui al comma 1.

#### Art. 12

##### Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche

1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4

novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:

a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residua all'esito delle domande

valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

#### Art. 13.

##### Disposizioni per le attività di produzione

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e 9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata al 90%. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Il reperimento delle risorse non può comportare la prevendita dei diritti di utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita, sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. È concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte

dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non potra' presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni.

6. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale e' concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Detto mutuo e' concesso previa valutazione della Commissione.

7. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

8. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il finanziamento e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della somma finanziata, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, e' sottratta al piano di ammortamento ed e' destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.

9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro, seleziona tre progetti, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nel corso dell'anno, a ciascuno dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo speciale di cinquecentomila euro per la promozione e la distribuzione, revocabile nel caso di mancata realizzazione dell'opera. La medesima giuria provvede, altresì, all'attribuzione dei premi di qualita' di cui all'articolo 17.

10. Il Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero delle comunicazioni e con gli enti territoriali interessati per l'organizzazione di un evento, anche televisivo, destinato alla consegna dei riconoscimenti di cui al comma 9, ed alla conoscenza presso il pubblico degli altri progetti filmici riconosciuti di interesse culturale, nonche' alla consegna dei premi di qualita', di cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente.

#### Art. 14.

##### Disposizioni per le attivita' di distribuzione

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.

2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.

3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonche' al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.

#### Art. 15.

##### Disposizioni per le attivita' di esercizio

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.

2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente finalita':

a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'articolo 4;

b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

3. Il contributo in conto interessi e' concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo

12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non può comunque essere superiore al 90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonché per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalità italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a:

a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

#### Art. 16.

##### Disposizioni per le attività delle industrie tecniche

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.

2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente decreto.

3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.

#### Art. 17.

##### Premi di qualità

1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, i premi di qualità di cui al comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.

3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali

sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto del Ministro.

4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.

#### Art. 18.

##### Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attivita' perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennialmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attivita', anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonche' all'attivita' svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalita' tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.

6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

#### Art. 19.

##### Promozione delle attivita' cinematografiche

1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalita' tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse.

3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del

programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attività':

a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;

b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;

d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale;

e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.

5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.

6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.

#### Art. 20.

##### Denuncia di inizio lavorazione del film

1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 8.

2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della

sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.

#### Art. 21.

##### Adempimenti tecnici

1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

2. Il materiale scenico di repertorio puo' essere utilizzato purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese dell'Unione europea. Il Direttore generale competente puo' consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocita'.

#### Art. 22.

##### Apertura di sale cinematografiche

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalita' di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita', anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
- b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
- c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
- d) esigenza di assicurare la prioritá ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a)

destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonche' gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.

5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta.

#### Art. 23.

##### Pubblico registro per la cinematografia

1. I film riconosciuti di nazionalita' italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.

#### Art. 24.

##### Cineteca nazionale

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita ai sensi dell'articolo 23.

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita ai sensi dell'articolo 23.

3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalita' di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale competente puo' avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per

proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalita' commerciali.

5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse.

#### Art. 25.

##### Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprieta' dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

#### Art. 26.

##### Operazioni di concentrazione

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici citta' capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale

cinematografiche ivi in attivita'.

2. L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

Art. 27

#### Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e sia stata effettuata la perizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante "Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, e non siano corredate della perizia, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.

4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.

5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il

decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente decreto.

6. Le istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.

7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime.

8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

#### Art. 28.

##### Abrogazioni

##### 1. Sono abrogati:

- a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;
- b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;
- c) la legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni;
- d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni;
- e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto;
- f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
- g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni;
- h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni;
- i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
- l) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo 2.

2. Sono, altresì, abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le  
attività culturali

La Loggia, Ministro per gli affari  
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**DECRETO 3 febbraio 2016**

**Criteri per l'attivita' cinematografica d'essai. (16A01856)**

*(GU n.56 del 8-3-2016)*

Titolo I

Qualifica di sala e di film d'essai

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  
CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;

Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunita' ecclesiali o religiose;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 22 dicembre 2009 e successive modificazioni, recante «criteri per l'attivita' cinematografica d'essai»;

Ravvisata la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto contenente criteri per l'attivita' cinematografica d'essai, alla luce delle rinnovate esigenze volte a determinare un piu' efficiente andamento del sostegno statale alla programmazione dei film d'essai;

Sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche:

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1

Qualifica di sala d'essai e adempimenti delle sale della comunita' ecclesiale o religiosa per l'attivita' d'essai

1. La qualifica di sala d'essai si ottiene a seguito di dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, e delle disposizioni del presente decreto. La dichiarazione e' presentata sui moduli predisposti dalla direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'ora in avanti: Amministrazione entro il 31 gennaio

dell'anno a cui si riferisce la suddetta dichiarazione. Tali moduli sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dei benefici di cui al presente decreto, il titolare della sala della comunita' ecclesiale o religiosa di cui all'art. 2, comma 10 del decreto legislativo si impegna con propria dichiarazione, per almeno un biennio, a programmare film d'essai secondo le previsioni stabilite al suddetto articolo per tale tipologia di sala.

3. L'Amministrazione provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle sale d'essai, nonche' delle sale della comunita' ecclesiale o religiosa che svolgano attivita' d'essai.

4. La dichiarazione d'impegno di cui al comma 1 si intende tacitamente rinnovata solo in presenza di richiesta di premi.

5. La qualifica di sala d'essai decade:

a) nel caso di richiesta dell'interessato;

b) nel caso di mancata effettuazione, dichiarata dall'interessato o accertata dall'Amministrazione, della programmazione di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo.

6. Ai fini del presente decreto, per giorno di effettiva programmazione cinematografica si intende quello nel quale siano proiettati film con la qualifica d'essai, secondo le indicazioni contenute in apposito decreto del direttore generale cinema, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

7. L'Amministrazione procede, a campione, alle opportune verifiche in merito alla veridicita' dei dati riportati nell'elenco della programmazione inviata. Nel caso in cui da tali verifiche emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, fatte salve le ordinarie conseguenze di legge, provvede alla cancellazione della sala dall'elenco di cui al comma 3 del presente articolo. La medesima sala non potra', altresì, essere inserita in tale elenco per i successivi cinque anni.

## Art. 2

### Qualifica di film d'essai

1. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo provvede al riconoscimento dei film d'essai tra quelli che hanno ottenuto il visto di revisione cinematografica, ad eccezione dei film indicati al successivo comma 3. La Commissione si riunisce almeno sei volte all'anno.

2. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione visionano il film messo a loro disposizione dalla direzione generale cinema, ovvero dichiarano di aver già visionato l'opera anche privatamente.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo, la qualifica di film d'essai è attribuita dalla Commissione di cui all'art. 8 del medesimo decreto a film italiani, europei e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini

dell'espressione del parere, la Commissione tiene conto anche di un'eventuale partecipazione del film a festival o manifestazioni internazionali. La qualifica di film d'essai e' automaticamente attribuita nelle ipotesi previste all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo.

3. La qualifica e' attribuita ai film inseriti nelle selezioni ufficiali dei Festival, dei Premi e delle Rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale individuati con il decreto del direttore generale previsto all'art. 1, comma 6 del presente decreto e che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie «miglior film», «miglior regista», «miglior film straniero», «miglior opera prima, «miglior documentario», «miglior film di animazione». Sono in ogni caso considerati d'essai i film presentati in concorso ai festival di Berlino, Cannes, Venezia, Locarno e le candidature sopra richiamate ai Premi David di Donatello, European Film Awards, Oscar. Per tali film la qualifica di film d'essai puo' essere attribuita anche precedentemente alla concessione del visto di revisione cinematografica.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, e ai soli fini dell'attribuzione del premio di cui all'art. 3 del presente decreto, la Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo attribuisce attestazioni di eccellenza a film d'essai di particolare livello artistico e culturale, anche tra le opere qualificate automaticamente sulla base del comma 5 del presente articolo.

## Titolo II

### Concessione di premi per l'attivita' d'essai

#### Art. 3

##### Condizioni di ammissibilita'

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c), del decreto legislativo, sono concessi premi per l'attivita' d'essai su apposita istanza dei titolari delle sale di cui all'art. 1 del presente decreto, verificate le condizioni di ammissibilita' di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Sono condizioni di ammissibilita' dell'istanza di premio:

a) aver svolto la programmazione, per un periodo non inferiore a due anni, di film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. Tale quota e' ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. In entrambe le ipotesi, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea. Tale programmazione, limitatamente alle sale della comunita' ecclesiale o religiosa, deve tener conto delle indicazioni contenute nell'ultimo capoverso del suddetto art. 2, comma 10, del decreto legislativo;

b) per entrambe le tipologie di sala, essere in regola con gli adempimenti rispettivamente richiesti nell'art. 1 del presente decreto;

c) le modalita' di programmazione e i relativi punteggi validi per l'attribuzione del premio sono definiti con decreto del Direttore

Generale del Cinema nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2 e 19 del decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004;

Art. 4

#### Istanza di premio

1. L'istanza di concessione del premio d'essai, redatta secondo le modalita' indicate con il decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto e' presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attivita' d'essai per la quale si richiede il premio.

2. L'elenco dei soggetti beneficiari del premio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Tale pubblicazione costituisce formale comunicazione agli interessati.

Art. 5

#### Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, la dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Direzione generale cinema del decreto direttoriale previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto. Le istanze gia' presentate ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 afferenti l'esercizio finanziario 2016 saranno esaminate sulla base del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.

3. Il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, e successive modificazioni, recante «criteri per l'attivita' cinematografica d'essai», e' abrogato.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 536